



Università degli Studi di Sassari Amministrazione Centrale

piazza Università 21, 07100 Sassari (Italy)
P.I. e C.F. 00196350904
t +39 079 228858 f +39 079 229750
PEC: protocollo@pec.uniss.it www.uniss.it

Area Risorse Umane
Ufficio Gestione personale
tecnico amministrativo

piazza d'Armi 17a, 07100 Sassari
t +39 079 228850 f +39 079 229957
a.spiga@uniss.it

| | | | |
|----------|------|-----------|------------|
| Prot. n. | 5742 | del | 07.03.2016 |
| Anno | 2016 | Titolo | I |
| Classe | 1 | Fascicolo | |
| Allegati | 0 | | |

Oggetto: Ferie 2016 . Chiusura programmata dell'Ateneo – Pianificazione.

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Dirigenti e ai Coordinatori di Area
Ai Responsabili degli Uffici
A tutto il personale tecnico amministrativo
Alle OO.SS.
Alle R.S.U.

Gentilissimi,

L'art. 28 del vigente CCNL di Comparto, nel ribadire che le ferie sono un diritto irrinunciabile, stabilisce che *“esse vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio”* e che *“la mancata fruizione non dà luogo alla corresponsione di compensi sostitutivi”*.

Lo stesso articolo, stabilisce, inoltre, che *“compatibilmente con le esigenze di servizio il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabilite, assicurando comunque al dipendente che abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane consecutive di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre”*.

Al fine di consentire al personale un adeguato bilanciamento dei ritmi lavorativi con le esigenze di vita ed al fine di realizzare risparmi energetici ai sensi della vigente normativa, si comunicano i periodi di sospensione delle attività lavorative in cui è prevista la chiusura dell'Ateneo, che saranno considerati come periodi ferie:

- **3 giugno 2016**
- **12 - 19 agosto 2016 (5 gg. lavorativi)**
- **31 ottobre 2016**
- **9 dicembre 2016**
- **27 dicembre 2016 - 2 gennaio 2017 (5 gg. lavorativi)**

La disposizione, evidentemente, non riguarda il personale dell'Ateneo che opera presso le Strutture sanitarie e le Strutture Veterinarie.

Resta ferma la facoltà del Responsabile di ciascuna Struttura di disporre la rimodulazione, in tutto o in parte, della sospensione dell'attività, in base alle effettive esigenze di servizio, dandone preventiva comunicazione alla scrivente Direzione Generale.

Sarà, quindi, cura del Responsabile della Struttura procedere alla programmazione delle ferie dei propri collaboratori tenendo conto, nella gestione dei piani ferie, dei giorni programmati di chiusura e del credito totale dei giorni di ferie vantati da ciascun dipendente, nonché di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 28 del CCNL di comparto: *“Nel caso si renda impossibile, per il lavoratore, la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne massimo due settimane nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione”* (10 o 12 gg. a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 gg.). L'eventuale rinvio conseguente all'impossibilità della fruizione deve essere motivato e dovranno essere indicati i periodi in cui si prevede che le ferie rinviate possano essere fruito.

Il Responsabile della Struttura è, dunque, chiamato a governare costantemente l'istituto delle ferie evitandone l'accumulo. A tale proposito si ribadisce il dettato del D. L. 95/2012 (convertito dalla L. 135/2012), con il quale sono state impartite *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”*. Il citato Decreto prevede, come è noto, il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per mancato godimento di ferie maturate e non fruito: *“Le ferie, spettanti al personale, anche dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, sono fruito secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo, in nessun caso, alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”*. Unica eccezione per ipotesi specifiche in cui il rapporto di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile (*decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta*) o in quelli in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell'amministrazione (*malattia, congedo per maternità, aspettative a vario titolo previste dalle vigenti disposizioni*).

Pertanto, prima della cessazione dal servizio per mobilità, dimissioni, risoluzione, scadenza del contratto, pensionamento, il personale ha l'obbligo di esaurire tutte le ferie maturate.

Nel segnalare che gli uffici competenti sono a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra, ringrazio della cortese collaborazione e invio i miei più cordiali saluti

Il Direttore Generale
Dott. Guido Croci

